

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modifiche ed alla Legge Reg. 33/09 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fate salve quelle il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste di successivi articoli 8, 9, 10 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali, cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentato da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stesa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.